

Foglio Informativo

Prestito BancoPosta Business Link Online

“X Garantito Mini”

(Erogato da Banca AideXa S.p.A.)

Foglio Informativo relativo al mutuo chirografario per le ditte individuali e società di persone garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese erogato da Banca AideXa S.p.A. in forza di specifico accordo intervenuto tra quest'ultima e Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, riservato alla clientela intestataria di un conto corrente BancoPosta da almeno 30 giorni con Internet Banking attivo.

Condizioni Massime valide fino a nuovo avviso

Informazioni sull'intermediario

Denominazione Legale	Banca AideXa S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale	via Cusani 10, 20121, MILANO (MI)
Numero di telefono Banca AideXa	0287293700
Servizio Clienti dedicato a clienti BancoPosta	0202030411
Sito Internet	www.aidexa.it
E-mail	infoposte@aidexa.it
PEC	aidexa@legalmail.it
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Milano	00691500706
Numero di Iscrizione all'Albo delle banche ex art. 13 del TUB	8092
Codice ABI	3625

Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e all'Arbitro Bancario Finanziario
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo della Banca d'Italia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta

Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 2 commi 17 octies e ss. del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, promuove e colloca il prodotto “X Garantito Mini” in virtù del rapporto di collaborazione con Banca AideXa S.p.A. senza vincoli di esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente. Sede Legale: Viale Europa 190, 00144 Roma www.poste.it (di seguito anche “Poste Italiane”). Per ogni informazione utile, o per richiedere Assistenza, il Cliente può contattare il Servizio Clienti al numero 06.4526.1600 da rete fissa e mobile secondo i costi dell'operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata oppure al numero gratuito raggiungibile da rete fissa 800.160.000 entrambi attivi dalle ore 8 alle 20 dal lunedì al sabato.

Che cos'è X Garantito Mini

Caratteristiche del Mutuo Chirografario X Garantito Mini a tasso fisso con durata 24 mesi

X Garantito Mini è un mutuo chirografario, a tasso fisso, con durata di 24 mesi per un importo da un **minimo di Euro 5.000,00** (cinquemila/00) fino a un **massimo di Euro 40.000,00** (quarantamila/00), collocato da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito, anche “Poste Italiane” o “Poste”) ed erogato da Banca AideXa S.p.A. (di seguito, anche “AideXa” o “Banca AideXa”), assistito da una garanzia rilasciata - ai sensi ed in conformità alla normativa tempo per tempo vigente – dal Fondo di Garanzia per le PMI (legge n. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a) gestito da Medio Credito Centrale S.p.A.; in particolare, è una garanzia a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile emessa direttamente nell'interesse del Cliente ed a favore di Banca AideXa. La garanzia prevede la copertura sino ad un massimo dell'80% delle obbligazioni pecuniarie di cui al contratto di mutuo che dovessero non essere adempiute dal Cliente, fermo restando l'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di cui alle disposizioni operative e/o successive integrazioni di legge emanate, la garanzia diretta è concessa secondo le misure massime di copertura, variabili in funzione della fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione ovvero della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita ovvero della tipologia di soggetto beneficiario finale. L'erogazione del mutuo da parte di Banca AideXa, pertanto, è connessa al rilascio della predetta garanzia ai sensi ed in conformità con la normativa applicabile alla stessa.

Il Cliente non beneficia della preventiva escussione del soggetto garante.

La restituzione di quanto dovuto a Banca AideXa in linea capitale ed interessi avviene su base mensile, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto del mutuo X Garantito Mini, comprensivo che il Cliente è tenuto ad esaminare prima di sottoscrivere la richiesta.

Il Mutuo Chirografario X Garantito Mini e i suoi rischi

Il tasso e di conseguenza l'importo della rata da rimborsare, determinati al momento della stipula del mutuo, sono sempre uguali per tutta la durata dello stesso e non variano né in aumento né in diminuzione in caso di variazione dei tassi.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il mutuo a tasso fisso è più costoso di un mutuo a tasso variabile ma, allo stesso tempo, comporta minori rischi per il mutuatario in quanto consente di conoscere in anticipo la rata che non subirà variazioni sino all'estinzione del mutuo.

Se, invece, il Cliente non è una microimpresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, Banca AideXa ha facoltà di modificare i tassi di interesse nei seguenti casi:

- incremento del costo del rischio di credito determinato da un aumento dei crediti anomali e di difficile recupero;
- incremento di costi che Banca AideXa deve sostenere per mantenere la liquidità adeguata agli impieghi concessi alla clientela;
- incremento del patrimonio che Banca AideXa deve accantonare a fronte del mutuo erogato.

Il mutuatario ha il rischio di non riuscire a pagare le rate alle scadenze concordate nel piano di ammortamento e, conseguentemente, di trovarsi a pagare interessi di mora per il ritardo che si aggiungono a quelli corrispettivi per la concessione del mutuo ovvero a pagare l'intero importo residuo in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto.

Qualora il Cliente ritardi nella soddisfazione di quanto dovuto al garante a seguito della escussione della garanzia da parte di Banca AideXa, il mutuatario, corre il rischio di dover riconoscere al garante, oltre al capitale e agli interessi, anche le spese (ad esempio, spese sostenute per azioni legali, spese per il pignoramento, ...). Inoltre, il mutuatario ha il rischio che il garante, anche prima di aver pagato quanto dovuto a Banca AideXa, agisca contro di lui affinché lo liberi dagli impegni assunti in forza della garanzia emessa ovvero affinché presti le garanzie necessarie per assicurare al garante il soddisfacimento dei suoi diritti nei seguenti casi: a) quando il garante è stato convenuto in giudizio per il pagamento di quanto dovuto a Banca AideXa; b) quando il Cliente è divenuto insolvente; c) quando il debito di cui al mutuo è divenuto esigibile per la scadenza del termine.

Rischi legati all'uso delle tecniche di comunicazione a distanza

Banca AideXa rende disponibili comunicazioni, documenti e altre funzionalità fruibili mediante accesso all'Area Riservata del sito web di Banca AideXa. I principali rischi sono rappresentati dalla messa a disposizione e trasmissione di dati, documenti ed istruzioni a valere sul rapporto di mutuo X Garantito Mini tramite la rete Internet e dalla registrazione degli stessi su supporto durevole potenzialmente utilizzabili da terzi. Inoltre, la rete Internet e/o il sito web di Banca AideXa potrebbero essere sospesi da Banca AideXa o interrotti da terzi (es. i gestori delle reti telefoniche fisse e mobili, le Autorità, ecc.). In tali casi i servizi fruibili mediante l'Area Riservata potrebbero non essere accessibili.

Requisiti minimi per la richiesta del Mutuo Chirografario X Garantito Mini

Ferma la necessità di una valutazione positiva di Banca AideXa in termini di finanziabilità del Cliente, potranno richiedere il mutuo X Garantito Mini i Clienti che rivestono la qualifica di imprese con sede legale in Italia, iscritti alla camera di commercio come "Ditte Individuali" e "Società di Persone", che hanno un'anzianità costitutiva di almeno 24 (ventiquattro) mesi, con un codice ATECO considerato ammissibile dal Fondo di Garanzia, rientranti nella categoria di Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, che abbiano depositato l'ultimo bilancio approvato nel registro delle imprese e siano titolari di un conto corrente BancoPosta da almeno 30 (trenta) giorni con Internet Banking attivo. X Garantito Mini non è destinato a liberi professionisti/lavoratori autonomi, nonché, per chiarezza, a persone fisiche e, quindi, ai consumatori così come definiti dal D.lgs. n. 206/2005.

Per l'esatta individuazione dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, alle circolari operative, ai chiarimenti operativi e alle modalità operative disponibili sul sito internet del Fondo di Garanzia (<https://www.fondidigaranzia.it/>).

In sede di richiesta – irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. – del mutuo X Garantito Mini, Banca AideXa richiede al Cliente documentazione idonea a provare la qualifica soggettiva richiesta per la concessione del mutuo, svolge la propria istruttoria sul merito di credito necessaria alla concessione del mutuo X Garantito Mini ed adempie agli obblighi di legge in materia di antiriciclaggio anche sulla base dei dati e delle informazioni consolidate relative a uno o più conti di pagamento accessibili online e detenuti dal Cliente stesso presso prestatori di servizi di pagamento e che tali informazioni possono essere fornite a AideXa (i) sia mediante accesso tramite servizio di informazione sui conti, (ii) sia mediante condivisione di estratti conto ufficiali in formato digitale e disponibili al cliente su proprio Internet Banking.

Nel caso di accesso tramite servizio di informazione sui conti, le informazioni sui conti di pagamento intestati al Cliente ed accessibili on line possono venire acquisite da Banca AideXa, previo esplicito consenso del Cliente medesimo attraverso il servizio svolto dalla società Experian Ireland Limited (di seguito "Experian Ireland") ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2). Il servizio svolto da Experian Ireland non comporta alcun costo aggiuntivo per il Cliente, il quale, in sede di richiesta del mutuo X Garantito Mini, dovrà:

- esaminare ed accettare le condizioni contrattuali relative al servizio di informazioni sui conti di pagamento svolto da Experian Ireland rilasciando l'apposito consenso;
- indicare a Experian Ireland almeno un conto di pagamento a sé intestato presso prestatori di servizi di pagamento terzi rispetto a Banca AideXa ed accessibile on line, rilasciando specifica autorizzazione all'accesso.

In caso di accoglimento della richiesta del mutuo X Garantito Mini da parte di Banca AideXa, l'erogazione dello stesso è effettuata mediante accredito sul conto corrente intestato al Cliente ed intrattenuto dallo stesso presso altro Istituto. Le rate di restituzione del mutuo X Garantito Mini e tutti gli altri importi dovuti dal Cliente a Banca AideXa sono addebitati sul medesimo conto corrente indicato dal Cliente. Il Cliente, pertanto, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni nei confronti di Banca AideXa, dovrà mantenere sul conto corrente i fondi necessari.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria", e sul sito www.aidexa.it, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti in collaborazione con Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta;
- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria", e sul sito www.aidexa.it, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti in collaborazione con Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta;
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile su www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria", e sul sito www.aidexa.it, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti in collaborazione con Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta.

Principali condizioni economiche di X Garantito Mini.

Quanto può costare il Mutuo Chirografario X Garantito Mini a tasso fisso con durata 24 mesi

Si fornisce di seguito l'esempio del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360.

Tipo di finanziamento	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Mutuo chirografario ordinario – tasso fisso Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: Il TAEG* è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a Euro 5.000,00, con durata 24 mesi, al tasso (TAN) del 12,00%, periodicità rata mensile	16,13%

* Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Il TAEG è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese e le imposte che il cliente è tenuto a pagare. Il TAEG può variare in relazione all'ammontare dell'importo erogato e al momento di calcolo (data stipula).

Le condizioni economiche dell'esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione della valutazione del profilo finanziario del Cliente, effettuata da Banca AideXa in fase di istruttoria. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di mutuo.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata – MUTUO CHIROGRAFARIO X GARANTITO MINI – tasso fisso con durata 24 mesi

Importo finanziato	Importo richiesto	Importo erogato (richiesta netto spese)	TAN	Durata del finanziamento	TAEG	Importo rata mensile
5.000 €	5.000 €	4.850,00 €	12,00%	durata 24 mesi	16,13%	235,36 €

Le condizioni economiche del Mutuo X Garantito Mini a tasso fisso con durata 24 mesi di seguito riportate sono indicate nella misura massima a favore di Banca AideXa.

VOCI		VALORI		
Caratteristiche	Importo massimo	40.000 euro		
	Durata	24 mesi		
Spese	Spese per la stipula del contratto	Spese di istruttoria (trattenute all'erogazione)	2,75% dell'importo richiesto	
	Spese per la gestione del rapporto <i>I costi sono da intendersi per ciascun documento richiesto/ inviato</i>		CARTACEO Invio presso sede legale del Cliente, salvo diversamente concordato	MESSA A DISPOSIZIONE ONLINE
		Promemoria scadenza rata (Invio/Messa a disposizione)	0,00 euro ciascuna	0,00 euro ciascuna
		Sollecito rata insoluta	6,00 euro ciascuna	5,00 euro ciascuna
		Altre comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (es. Documento di Sintesi)	0,80 euro ciascuna	0,00 euro ciascuna
		Spese per certificazione interessi	per ciascuna richiesta: 10,00 euro	
		Richiesta copia documentazione	per ogni singolo documento: 6,25 euro	
	Spese da sostenere per lo scioglimento del rapporto	Penale per estinzione o riduzione anticipata sul debito residuo	3,00%	
Oneri tributari	Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo finanziato		
Piano di ammortamento	Tipo piano di ammortamento	Francese a conguaglio		
	Tipo rata	Rata costante		
	Periodicità rate	Mensile		
Tassi fissi	Tasso rapportato su base annua	12,68%		
	Tasso di interesse (TAN)	12,00%		
	Tasso di mora (*)	15,00%		

(*) Nei casi di morosità del Cliente il Tasso di mora sostituisce il Tasso di interesse. In altri termini, qualora il Cliente sia moroso, all'importo residuo dovuto a AideXa si applica esclusivamente il Tasso di mora e non il Tasso di interesse. Una volta cessata la morosità del Cliente all'importo residuo dovuto dal Cliente si applica esclusivamente il Tasso nominale annuo fisso.

Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, estinzione anticipata, portabilità, tempi massimi chiusura rapporto e reclami

Decadenza dal beneficio del termine

Il ritardo e/o mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata del piano di ammortamento del mutuo, e senza necessità di pronuncia giudiziale o avviso, comporta per il Cliente la decadenza dal beneficio del termine e, conseguentemente, l'obbligo di rimborso immediato del debito residuo comprensivo di interessi, anche moratori. Per la dimostrazione del credito di Banca AideXa in qualsiasi sede, sia giudiziale che non, faranno piena prova i registri contabili di Banca AideXa tenuti a norma di legge, le comunicazioni obbligatorie o i rendiconti dalla stessa prodotti in relazione al mutuo. Resta espressamente convenuto che nel caso di qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate del mutuo, sulle stesse rate insolute si produrranno, a carico del Cliente, gli interessi al tasso di mora indicato nel contratto di mutuo, senza che a loro volta producano interessi dal giorno di scadenza della rata fino al momento del pagamento e fermo restando l'applicazione del tasso minimo indicato nel contratto. In caso di applicazione del tasso di mora non verrà applicato il tasso di interesse corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi.

Altri casi di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del rapporto

Banca Aidexa, ai sensi dell'art. 1186 del Cod. Civ., potrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Cliente qualora quest'ultimo sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date e/o non abbia dato le garanzie che aveva promesse. Il Cliente è tenuto a dare tempestivo avviso a Banca AideXa, a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite Posta elettronica Certificata, di ogni variazione del proprio domicilio ai recapiti indicati nel contratto, pena la decadenza dal beneficio del termine nei casi di inosservanza. Banca AideXa, inoltre, avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., inviando apposita comunicazione al Cliente, qualora:

- il Cliente non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- il Cliente non destini il mutuo alla finalità per cui è stato concesso, e cioè all'attività d'impresa per la quale è stato concesso ovvero, nel caso di finanziamento promosso dal fornitore di beni e/o servizi, non lo destini all'acquisto di beni e/o servizi offerti dal medesimo fornitore;
- il Cliente, o gli eventuali garanti, subiscano anche un solo protesto o procedimento conservativo o esecutivo o ipoteca giudiziale o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica;
- si verifichi la modifica sostanziale dell'oggetto sociale che comporta variazione dell'attività principale del Cliente;
- si verifichi la variazione della compagine sociale del Cliente conseguente all'uscita di vecchi soci o all'ingresso in società di nuovi soci.
- il Cliente non adempia ad uno degli impegni previsti nel paragrafo "Obblighi del Cliente" di cui al contratto di mutuo;

Nei casi di decadenza o di risoluzione Banca AideXa avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per interessi, accessori e capitale ed agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità sia nei confronti del Cliente che degli eventuali garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuna. Sull'importo totale sono dovuti interessi di mora, che non producono a loro volta interessi, dalla data di risoluzione del contratto fin alla data di estinzione dei debiti secondo la misura pattuita.

Nel caso che allo stesso nominativo fossero concessi più mutui, la decadenza dal beneficio del termine relativa al contratto di mutuo, comporterà la decadenza dal beneficio del termine, e quindi la risoluzione, degli altri contratti di finanziamento eventualmente in essere a nome del Cliente.

Banca AideXa comunica al Cliente la decadenza dal beneficio del termine ovvero la volontà di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto di mutuo a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

Resta in capo al Cliente l'obbligo di comunicare immediatamente a mezzo raccomandata A/R o PEC a Banca AideXa il venir meno per qualsiasi motivo dei presupposti previsti per la concessione e per la sussistenza del mutuo e il verificarsi di eventi che possano incidere sui termini e condizioni concordati in relazione allo stesso.

Estinzione anticipata

Il Cliente ha facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, in qualsiasi momento, a condizione che:

- il Cliente abbia dato comunicazione per iscritto alla Banca a mezzo PEC della sua volontà di volersi avvalere della facoltà di estinzione anticipata con almeno 10 giorni di preavviso;
- in caso di rimborso totale:
 - risultino o vengano contestualmente saldati (i) gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti alla Banca, (ii) la rata in scadenza il giorno dell'estinzione, (iii) le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, e (iv) ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito nei confronti del Cliente alla data in cui dovrebbe avere effetto l'estinzione;
 - si indichino nella comunicazione sia la motivazione sia l'origine dei fondi.

L'esercizio di dette facoltà comporta l'applicazione della penale per estinzione o riduzione anticipata applicabile sul debito residuo in conformità a quanto riportato nel Documento di Sintesi del contratto di X Garantito Mini. Il versamento di suddetta penale dovrà eseguirsi insieme al capitale oggetto di rimborso anticipato.

Le disposizioni sopraindicate si applicano anche in tutti i casi in cui la Banca avesse diritto di chiedere l'immediato rimborso del suo credito (a titolo esemplificativo e non esaustivo a seguito della decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del rapporto). Inoltre, le Parti concordano che i rimborsi parziali avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

Portabilità (surroga)

Ai sensi degli artt. 1202 del Codice Civile e 120-quater del Testo Unico Bancario, in qualsiasi momento il Cliente ha facoltà di richiedere ad un altro intermediario finanziario o banca un nuovo finanziamento da una diversa banca o altro intermediario per rimborsare quanto dovuto a AideXa ai sensi del contratto di mutuo chirografario X Garantito Mini a tasso fisso con durata 24 mesi. L'esercizio da parte del Cliente della facoltà di surroga non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore di AideXa. Per effetto della surroga, l'intermediario/banca mutuante subentra nelle eventuali garanzie, personali e reali, accessorie al credito di cui al vecchio contratto di mutuo chirografario di AideXa. La surroga comporta il trasferimento del contratto, ai termini e condizioni stipulate tra il Cliente e AideXa subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura a carico del Cliente. Tale disciplina relativa alla surroga si applica se il Cliente è una micro-impresa (come definita dall'art. 1, comma 1, lettera t del D.Lgs. 27/1/2010 nr. 11).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del contratto del mutuo X Garantito Mini avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal piano di ammortamento allegato al contratto stesso, o, in caso di estinzione anticipata, con il pagamento dell'intero debito residuo.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Banca AideXa, relative all'interpretazione ed applicazione del contratto di Finanziamento, il reclamo va inviato per iscritto compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e controversie" del Sito, oppure a mezzo posta elettronica alla casella

PEC reclami.aidexa@legalmail.it o all'indirizzo reclami@aidexa.it, oppure a mezzo lettera raccomandata A/R all'Ufficio Reclami di AideXa all'indirizzo "Banca AideXa S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Cusani 10 - 20121 Milano (MI)", che deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Per contestazioni relative alle attività connesse alla fase di promozione e collocamento del servizio finanziario richiesto, il Cliente può presentare reclami a Poste Italiane S.p.A. in forma scritta, anche compilando in tutte le sue parti la "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta" disponibile sul sito www.poste.it, alla sezione Business, "Assistenza", attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite Posta ordinaria o Raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa, 190 - 00144 Roma
- via Fax al numero: 06/59580160
- tramite Posta Elettronica Certificata o Posta Elettronica ordinaria, all'indirizzo: reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it
- mediante consegna presso un Ufficio Postale

Poste Italiane S.p.A. deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'ufficio reclami di Banca Aidexa al numero di telefono sopra riportato oppure a Poste Italiane. Per ulteriori informazioni sull'ABF, si può consultare la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it, sul sito www.aidexa.it, sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria" o presso gli Uffici Postali.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'autorità giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'autorità giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente, Banca Aidexa e/o Poste Italiane possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Legenda

VOCE	DESCRIZIONE
Oneri Tributari	Imposte e oneri, dovuti dal Cliente a AideXa nella misura prevista dalla legge tempo per tempo vigente. Imposta di Bollo: imposta applicata per operazioni con durata inferiore o uguale a 18 mesi in quanto il finanziamento è regolato su un conto corrente aperto presso una banca diversa da AideXa - ai sensi dell'art.13 – comma 2 bis, nota 2 Tariffa parte I – DPR 642/72. Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso. Imposta sostitutiva: imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% dell'importo del finanziamento applicata per operazioni di durata superiore a 18 mesi ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Interesse	Corrispettivo dovuto a AideXa per l'uso del capitale concesso a titolo di mutuo, che consiste in una somma di denaro proporzionale al capitale e alla periodicità di rimborso delle rate.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Spese di istruttoria	Spese che la banca addebita al cliente per l'analisi di concedibilità del mutuo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del mutuo restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Tipo rata (rata costante)	Nel piano di ammortamento la somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata, nonché eventuali commissioni di intermediazione e le imposte che il Cliente è tenuto a pagare.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)	Il TEGM è un indicatore pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura (n. 108/1996, art. 2, comma 4). Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del finanziamento, aumentarlo di un quarto ed aggiungere 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).
Tasso di interesse (T.A.N.)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso Rapportato su Base Annuo	Il tasso rapportato su base annua è calcolato prendendo a riferimento il tasso nominale annuo e tenendo conto degli effetti della capitalizzazione composta degli interessi.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardato/mancato pagamento delle rate.
Tasso fisso	Tasso annuo nominale che resta invariato per tutta la durata del contratto di mutuo.
Erogazione	Versamento da parte di AideXa al Cliente dell'importo concesso a titolo di mutuo.